

(N. 2276)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

e col Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1952

Delegazione al Governo della emanazione di norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra i quattro Statuti per le Regioni ad autonomia speciale solo quello per la Valle d'Aosta non prevede esplicitamente la emanazione di norme d'attuazione.

Ma non occorre soffermarsi a dimostrare che, anche per la Valle d'Aosta, norme d'attuazione sono necessarie, come sta a provare l'attuale funzionamento dell'autonomia, in molti campi incerto o approssimativo appunto per la mancanza di disposizioni che regolino l'applicazione dello Statuto.

I casi in cui lo Statuto speciale prevede l'emanazione di leggi ordinarie per l'applicazione di alcune sue disposizioni non coprono tutte le materie nelle quali si ravvisa la ne-

cessità di norme d'attuazione; basti accennare: alla definizione, necessaria almeno in alcuni punti, delle potestà legislative di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto; alla formula di promulgazione delle leggi regionali; alla procedura per il rinvio e l'impugnazione delle leggi stesse, anche in attesa del funzionamento della Corte costituzionale; ad alcuni atti del Consiglio per i quali (primo fra tutti la approvazione dei bilanci) occorre chiarire se debbano o meno assumere la forma di leggi; al trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni demaniali e patrimoniali; alle subconcessioni di acque pubbliche; al funzionamento della Commissione di coordinamento; alla posizione del Presidente della Giunta nello svolgimento delle attribuzioni.

zioni ad esso delegate in materia di pubblica sicurezza.

È ovvio che la mancanza, nella legge costituzionale concernente lo Statuto speciale, della previsione di norme di attuazione non ne precluderebbe l'emanazione con legge ordinaria.

Ma poichè la complessità delle materie da regolare, alcune delle quali eminentemente tecniche, la convenienza di preventive intese con gli organi responsabili regionali, e infine la circostanza che gli altri Statuti speciali prevedono l'emanazione di norme di attuazione a mezzo di decreti legislativi, determinano l'opportunità che anche per la Valle d'Aosta la materia venga regolata con decreti del Presi-

dente della Repubblica, ciò che richiede una legge di delegazione, di cui si sottopone il disegno all'approvazione del Parlamento.

Nell'articolo unico è stabilito in tre anni il termine di validità della delegazione, termine che non può ritenersi eccessivo, tenuto conto dell'esperienza acquisita in tema di difficoltà e complessità delle norme d'attuazione degli Statuti speciali.

Per quanto riguarda le altre prescrizioni dell'articolo 76 della Costituzione, gli *oggetti definiti* della delega sono dati dallo stesso Statuto speciale da attuare, dal quale inoltre si desumono i *principi e criteri direttivi* che debbono osservarsi nell'esercizio della potestà delegata.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### *Articolo unico.*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, secondo i principi e i criteri direttivi che si desumono dallo Statuto medesimo.